

## **TRIBUNALE DI COMO**

### **SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Nella procedura di **ristrutturazione dei debiti del consumatore** ex artt. 67 e segg. CCII promossa da:

**GIUSEPPE MEROLLI** (C.F. MRLGPP64L14C933Z) nato a COMO il 14/07/1964 e residente a San Fermo della Battaglia (CO) via del Fittavolo 4, in proprio, con l'assistenza nella presente procedura dell'OCC delle Camere di Commercio di Como - Lecco, Cremona, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese in persona del gestore della crisi Avvocato Alessandro Camilletti, C.F. CMLLSN65A02F205C, con studio in Milano, Via San Zaccaria 1, PEC [av-valessandrocamilletti@milano.pecavvocati.it](mailto:avalessandrocamilletti@milano.pecavvocati.it),

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

#### **EX ART. 68 CCI**

Spettabile Tribunale,  
il sottoscritto gestore,

#### **PREMESSO:**

- a)** che in data 28/10/2025 Giuseppe Merolli ha presentato all'Organismo di Composizione della Crisi delle Camere di Commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia e Varese (di seguito OCC) domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del vigente CCI (**doc. 1**);
  - b)** che l'OCC in data 20/05/2025 ha nominato quale gestore della crisi l'Avv. Alessandro Camilletti (**doc. 2**);
  - c)** che il suddetto gestore della crisi ha accettato la nomina con dichiarazione del 20/05/2025 (**doc. 3**);
  - d)** che l'istante, nella proponenda domanda di ristrutturazione del debito del consumatore ha esposto il piano, la proposta e le cause del sovraindebitamento (**doc. 4**), domanda che va corredata dalla relazione ex art. 68 CCI da parte dell'organismo;
  - e)** che questo OCC ha eseguito con l'istante ed il suo difensore una prima riunione in presenza il 02/12/2025 (**doc. 5**), una seconda riunione sempre in presenza con il solo debitore il 02/02/2026 (**doc. 6**) ed un sopralluogo presso la casa di abitazione in data 10/02/2026 (**doc. 7**);
- ciò premesso,

## ESPONE:

### **1. IL RICORRENTE GIUSEPPE MEROLLI – SITUAZIONE FAMILIARE E L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DOCUMENTALI EX ARTT. 39 E 67 CCI.**

Ai fini della presente relazione Giuseppe Merolli si è qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. c) CCI in quanto il suo debito ha origine al di fuori dell'attività professionale e di impresa in quanto ha titolo in un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della casa di abitazione in san Fermo della battaglia alla Via fittavolo 4, ove egli risiede con la sua famiglia, la quale, come risulta dal **certificato di stato di famiglia (doc. 8)**, è composta da egli, dall'attuale coniuge Monia Redaelli, nata a Erba il [REDACTED], e dai due figli [REDACTED], nata [REDACTED], e [REDACTED], nato [REDACTED], pertanto attualmente entrambi maggiorenni benchè non ancora autosufficienti.

Ai fini delle produzioni stabilite dagli artt. 39 e 67 CCI il Merolli ha prodotto:

**a)** quanto alla documentazione specifica per la presente procedura stabilita dall'art. 67 CCI:

⇒ **l'elenco dei creditori** (art. 67 comma 1° lett. a), indicati nel prospetto che si produce (**doc. 9**);

⇒ la **descrizione della consistenza e composizione del patrimonio**, dettagliatamente illustrato nel ricorso nel **ricorso al capitolo 4** (art. 67 comma 1° lett. b);

⇒ **l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio** anteriore al deposito della domanda (art. 67 comma 1° lett. c), **doc. 10**), ricavabile dall'elenco delle formalità e dal quale risultano due vendite di altrettanti immobili posseduti pro quota dal Merolli in provincia dell'Aquila e su cui veda più analiticamente al capitolo 2.5 sub a);

⇒ la **prospettazione delle sue entrate e di quelle del nucleo familiare** (art. 67 comma 1° lett. e), ovvero:

- le buste paga dei mesi luglio agosto e settembre 2025 (**doc. 11**), dalle quali il Merolli risulta essere dipendente dell'impresa svizzera [REDACTED] – già [REDACTED] – con una redditività netta mensile di circa 6.400 franchi svizzeri; l'assunzione del Merolli risale all'ottobre 1986 (cfr. contratto di lavoro, **doc. 12**), ove attualmente ricopre la qualifica di project manager dopo essere già stato responsabile della manutenzione degli impianti alle dirette dipendenze di [REDACTED], figura dirigenziale dell'azienda; il

luogo di lavoro è fisso presso lo stabilimento svizzero di Novazzano (Canton Ticino);

- il contratto di lavoro della moglie Monia Redalli dal quale risulta che la stessa lavora attualmente come figurante per [REDACTED] con un reddito onnicomprensivo di € 232,00 (**doc. 13**);

- il prospetto prodotto dal ricorrente in ordine alle **spese della famiglia** (art. 67 comma 1° lett. e), **doc. 14**), il Merolli ha indicato un fabbisogno annuo complessivo di € 45.300,00; si precisa che i figli risultano frequentare entrambi l'università: [REDACTED] frequenta il corso di [REDACTED] [REDACTED] (**doc. 15**), [REDACTED] frequenta il [REDACTED] [REDACTED] (**doc. 16**).

⇒ **Non sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni** (art. 67 comma 1° lett. d) in quanto il Merolli risulta esentato dalla presentazione in Italia: la sua situazione lavorativa specifica rientra infatti nelle disposizioni del vecchio Accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 1974 (che è stato sostituito da un nuovo accordo in vigore dal 1° gennaio 2024, ma con regole transitorie per i lavoratori preesistenti), in base al quale i vecchi frontalieri – ovvero i lavoratori che, come nel caso specifico del Merolli, hanno iniziato a lavorare in Svizzera prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo (in particolare prima del 18 luglio 2023) e che risiedono in un comune italiano entro i 20 km dal confine – sono assoggettati alla tassazione esclusiva in Svizzera: per questi soggetti, il reddito da lavoro dipendente è tassato esclusivamente in Svizzera, tramite un'imposta prelevata alla fonte e l'Italia non applica ulteriori imposte su questo specifico reddito. Il Merolli può essere ritenuto lavoratore frontaliere in quanto:

- sussiste il requisito del rientro giornaliero: il lavoratore rientra quotidianamente al proprio domicilio in Italia in San fermo della Battaglia (CO), condizione essenziale per il regime di frontaliere;
- sussiste il requisito dell'unicità del reddito: poiché il lavoratore percepisce unicamente questo reddito, non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia (Modello 730 o Redditi PF).

**b)** quanto alla documentazione generale stabilita dall'art. 39 CCI, che in ampia parte si sovrappone a quella specifica dell'art. 67, il Merolli ha prodotto:

- la **situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata** (**doc. 17**);
- la **certificazione dei debiti tributari** (**doc. 18**);

non sono state prodotte le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi in quanto il Merolli, come risulta dall'estratto del registro delle imprese (**doc. 19**), non risulta aver mai esercitato attività d'impresa.

Questo gestore, pertanto, può concludere che le prescrizioni relative all'obbligo di produzioni documentali sono state assolte dal ricorrente.

\*\*\*\*\*

## **2) ACCERTAMENTI PRELIMINARI DELL'OCC.**

Preliminarmente alla disamina dei contenuti specifici della relazione dell'OCC, questo gestore ritiene necessario, ai fini della disamina sull'ammissibilità della concessione dell'esdebitazione, sottoporre all'attenzione del Tribunale i seguenti profili:

- la qualità di consumatore dell'istante (paragrafo 2.1);
- la non assoggettabilità a procedure concorsuali c.d. maggiori (paragrafo 2.2);
- l'assenza di esdebitazioni nei cinque anni precedenti e di beneficio già due volte nella vita (paragrafo 2.3);
- l'entità della situazione debitoria dell'istante (paragrafo 2.4);
- il patrimonio del ricorrente (paragrafo 2.5);
- l'alternativa liquidatoria (paragrafo 2.6);
- l'insussistenza di cause ostative ex art. 69 CCI (paragrafo 2.7).

Si osserva:

### **2.1) La qualità di consumatore dell'istante.**

L'art. 2 CCI definisce consumatore, in buona sostanza, la persona fisica che assume debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

Dall'indagine svolta presso il registro delle imprese è risultato che il Merolli non ha mai svolto attività d'impresa in quanto l'estratto – verificato mediante il codice fiscale del ricorrente – ha dato un risultato negativo (doc. già prodotto **sub 19**). Nel ricorso, la causa dell'indebitamento è stata identificata nell'assunzione del debito per l'acquisto della casa di abitazione e l'ulteriore indagine sull'entità del passivo ha restituito risultati coerenti con questa affermazione (vedasi infra, par. 2.4). Si può pertanto concludere positivamente in ordine alla sussistenza del requisito della natura consumeristica delle obbligazioni del ricorrente.

## **2.2) La non assoggettabilità a procedure concorsuali c.d. maggiori.**

Diretta conseguenza di quanto affermato al precedente paragrafo 2.1 è che il Merolli, non avendo mai svolto attività d'impresa, non è assoggettabile a procedura concorsuali c.d. maggiori, principalmente la liquidazione giudiziale ed il concordato preventivo.

## **2.3) L'assenza di esdebitazioni nei cinque anni precedenti e di beneficio già due volte nella vita.**

A riprova di queste condizioni di ammissibilità della presente procedura, il ricorrente ha prodotto a questo gestore apposita autocertificazione (**doc. 20**), nonché la certificazione rilasciata dall'ufficio del casellario giudiziario tenuto dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Como nulla risulta a carico di Giuseppe Merolli (**doc. 21**). Sotto la sua personale responsabilità – e per quanto occorrer possa – egli ha prodotto anche l'autocertificazione di non essere stato condannato per i delitti previsti dall'art. 280 CCI (**doc. 22**).

## **2.4) L'entità della situazione debitoria dell'istante.**

Il Merolli nella domanda di accesso alla procedura e nel prospetto dei creditori (doc. già prodotto **sub 9**) ha quantificato la sua esposizione debitoria in € 102.905,17 in base al seguente prospetto:

<b>MEROLLI GIUSEPPE - PASSIVO</b>		
<b>Creditori ipotecari</b>	<b>Ipoteca di GRADO 1° su abitazione principale</b>	<b>83.416,38</b>
MAIOR SPV SRL e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING spa rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS spa già BANCA POPOLARE COMMERCIO e INDUSTRIA spa	EI 194/2021 con prossima vendita fissata per il giorno 11.11.2025 - Abitazione principale sita in San Fermo della Battaglia - Como	83.416,38
<b>Creditori privilegiati</b>	<b>Privilegio di GRADO 20</b>	<b>10.525,60</b>
ASL LOCALE - PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE	Ticket sanitari	47,35
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CENTRO OPERA AGENZIA DELLE ENTRATE - GRADO 18		7.509,15
COMUNE DI BISEGNA - GRADO 20	Tributi locali	1.871,57
COMUNE DI COMO - GRADO 20	Tributi locali	442,06
REGIONE LOMBARDIA - GRADO 20	Tasse automobilistiche	655,47

Creditori chirografari	Chirografario	8.963,19
ACEL ENERGIE srl	Fornitura energia	8.963,19
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>102.905,17</b>

Questo gestore ha provveduto alla verifica dell'entità del passivo del ricorrente mediante apposita circolarizzazione trasmessa a:

- gli enti fiscali (Agenzia delle entrate e Agenzia entrate e Riscossione, **docc. 23-24**), agli enti previdenziali (INPS e INAIL, **docc. 25-26**) e comunali (Comune di Como, **25**);

- ai creditori indicati dall'istante ed a quelli eventualmente identificabili in base alla documentazione bancaria e delle banche dati quale la Centrale rischi della banca d'Italia (**doc. 28**), e quindi:

- ■5 Acel (**doc. 29**);
- ASST Como (**doc. 30**);
- Comune di Bisegna (**doc. 31**);
- Credit Agricole (**doc. 32**);
- Credit Factor SpA (**doc. 33**);
- Findomestic (**doc. 34**);
- Maior SVP (**doc. 35**);
- Prelios SRL (**doc. 36**);
- Regione Lombardia (**doc. 37**).

Sono pervenute risposte da:

- Agenzia entrate e riscossione DP Como, che ha comunicato di non avere debiti fiscali non ancora iscritti a ruolo a carico del Merolli, ma che risulta affidata all'Agenzia di riscossione la somma di € 6.032,35 (**doc. 38**);
- Agenzia entrate e Riscossione, che ha precisato un credito complessivo di € 10.043,66 per tributi e oneri accessori, di cui € 8.588,16 in via privilegiata e € 1.455,50 in via chirografaria (**doc. 39**);
- INAIL, che ha dichiarato l'inesistenza di posizioni relative a Merolli (**doc. 40**);
- Maior SVP, che ha dichiarato un credito di € 83.562,68 quale cessionaria del credito vantato da UBI verso il Merolli in forza del contratto di mutuo 03/04/2009 (rep. n. 15781, racc. n. 10740) garantito da ipoteca volontaria in data 21/04/2009 (r.g.n. 10792, r.p.n. 2147), presso la Conservatoria dei RR.II. di Como, sui seguenti immobili di proprietà del Merolli: Foglio 5 part. 3870

subalterno 7 (abitazione A/2 di 8 vani, 144 mq, sita in San Fermo della Battaglia (CO) alla via Fittavolo n. 2); Foglio 5 part. 3870 subalterno 19 (autorimesa C/6 di 32 mq sita in San Fermo della Battaglia (CO) alla via Fittavolo n. 2) (**doc. 41**);

- Regione Lombardia, che ha dichiarato un credito € 614,29, per tassa automobilistica regionale, di cui € 551,49 con privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c. – o, in via subordinata, del privilegio speciale ex art. 2758, comma 1 c.c. – ed € 62,80 a titolo di sanzioni per omesso versamento in via chirografaria (**doc. 42**);
- Findomestic, che ha dichiarato di aver ceduto il credito a Credit Factor SpA (**doc. 43**), la quale ha risposto di avere un credito residuo di € 1886,40 (**doc. 44**) derivante dal rapporto NDG 0014935458 relativo a saldo passivo contratto di conto corrente, nonché un ulteriore credito di € 5.604,40 derivante dal rapporto NDG 20105823235400 in virtù di capitale residuo e rate insolte (**doc. 45**).

Gli altri creditori, pur interpellati, non hanno risposto; in caso di mancata risposta, è stato assunto il dato espresso dal ricorrente.

Riassumendo, pertanto, il monte debiti del Merolli è così sintetizzabile:

Creditore	Risposta	Importo	Titolo	Categoria
AGER	SI	8.588,16	Cartelle esattoriali	Privilegio
AGER	SI	1.455,50	Cartelle esattoriali	Chirografo
Maior SVP	SI	83.562,68	Mutuo ipotecario	Ipotecario
Regione Lombardia	SI	614,29	Tassa automobilistica	Privilegio
ASST	NO	47,35	Ticket sanitari	Chirografo
Comune di Bisegna	NO	1.871,57	Tributi locali	Privilegio
Comune di Como	NO	442,06	Tributi locali	Privilegio
A5 (Acel Energia)	NO	8.963,19	Fornitura energia elettrica	Chirografo
Credit Agricole	NO	0	-	-
Findomestic	SI	0	Credito ceduto a Credit Factor	Chirografo
Credit Factor	SI	1.886,40	Saldo passivo contratto di c.c.	Chirografo
Credit Factor	SI	5.604,40	Rate insolte	Chirografo
Prelios	NO	0	Proc. speciale di Maior SVP	Chirografo
<b>Totale</b>		<b>113.035,60</b>		

E così complessivamente **€ 113.035,60**, dato leggermente divergente rispetto a quello formulato dal ricorrente.

A tale importo va poi aggiunto nella categoria dei creditori prededucibili il compenso dell'OCC quantificato in base al preventivo accettato da Merolli (**doc. 46**) in € 10.188,87 (€ 8.139,89 oltre IVA e oneri accessori), arrotondati ad € 10.189,00 per comodità di calcolo.

Ad avviso di questo gestore, in base ad un criterio di prudenza, appare necessario includere anche le spese della procedura esecutiva pendente, salvo che non si ri-

tenga che debbano essere saldate in sede esecutiva; richiesto di fornire il dettaglio delle spese, il delegato alla vendita Dottor Fabio Frigerio ha trasmesso la comunicazione allegata (**doc. 47**), dalla quale risulta che tali spese dell'esecuzione ammontano ad € 17.807,74, fatta salva diversa liquidazione da parte del Giudice dell'esecuzione. Del resto, anche lo stesso Merolli, correttamente, ha dato atto nel ricorso della sussistenza di questo tipo di debito includendo nel passivo di procedura anche le prededuzioni rappresentate dagli oneri della procedura esecutiva immobiliare stanziando una somma addirittura superiore di 24.000 euro.

**Pertanto il passivo può essere complessivamente stimato in € 141.032,34.**

## **2.5) Il patrimonio del debitore.**

La disamina della composizione del patrimonio del Merolli – condotta con lo scrutinio delle risultanze delle banche dati pubbliche e degli ulteriori elementi d'indagine desunti dalla domanda – ha portato alle seguenti conclusioni con riferimento a ciascun cespite patrimoniale.

### **a) Beni immobili.**

Le ispezioni ipotecarie condotte sul nominativo di Giuseppe Merolli hanno accertato la titolarità di proprietà – parte pro quota e parte esclusiva – di immobili siti in provincia dell'Aquila e in provincia di Como; qui di seguito si illustrano le relative vicende dei suddetti immobili, compendiate nella relazione ipocatastale 29/10/2025 (**doc. 48**).

#### **a.1) Immobili in provincia dell'Aquila.**

Il Merolli, in base alle risultanze dell'ispezione catastale condotta (**doc. 48a**), risulta essere proprietario pro quota dei seguenti immobili:

- per il diritto di proprietà in quota di 1/6:

- Comune di Goriano Sicoli (AQ) al catasto fabbricati:

Foglio 7, Mappale 157 Subalterno 11, Via Porta Barracca n. 28D, Piano T, Cat. C/2 (magazzino), Classe 1, mq. 6, RC euro 6,20;

Fg 7, Mappale 1731, Via Contrada La Chiusa, Piano T, Cat. C/6 (box), Classe 1, mq. 19, RC euro 9,81.

Ciò in forza di certificato di denunciata successione in morte del signor ██████████  
██████████ deceduto il ██████████, presentata il 12.05.2017 al n. 1.311 Vol. 9990, trascritta in data 03.10.2018 ai nn. 15.247 RG. e 12.434 RP;

- per il diritto di proprietà in quota di 1/12:

- Comune di Goriano Sicoli (AQ) al catasto terreni:

Foglio 3, Mappale 61 di mq. 3.720, RD euro 11,53, RA euro 4,80.

- Comune di Goriano Sicoli (AQ) al catasto terreni:

Foglio 5, Mappale 210 di mq. 1.530, RD euro 8,30, RA euro 7,51.

- Comune di Goriano Sicoli (AQ) al catasto terreni:

Foglio 1, Mappale 409:

- Comune di Goriano Sicoli (AQ) al catasto terreni:

Foglio 3, Mappale 62;

- Comune di Goriano Sicoli (AQ) al catasto terreni:

Foglio 7, Mappale 736;

- Comune di Goriano Sicoli (AQ) al catasto terreni:

Foglio 8, Mappale 10.

Il Merolli inoltre risulta essere stato proprietario pro quota di altri beni immobili in Goriano Sicoli e Bisegna, venduti:

- in Goriano Sicoli (AQ) per il diritto di proprietà in quota di 1/6 al catasto fabbricati:

Foglio 7, mappale 512, subalterno 5, cat. A/3 (abitazione) e subalterno 4, cat. C/2 (magazzino); venduto in data 14/11/2022 come da nota di trascrizione n. 21853/17690 (**doc. 49**);

- in Bisegna (AQ) per il diritto di proprietà in quota di 1/2:  
al catasto fabbricati:

Foglio 4, mappale 164, subalterno 4, cat. A/3 (abitazione)

al catasto terreni:

Foglio 4, mappali 165 e 207 (terreni);

venduti in data 20/11/2023 (cfr. nota di trascrizione n. 23271/19199, **doc. 50**);

- in Bisegna (AQ) per il diritto di proprietà in quota di 1/2:  
al catasto fabbricati:

Foglio 4, mappale 164, subalterno 3, cat. A/3 (abitazione)

venduto in data 15/05/2024 (cfr. nota di trascrizione n. 10305/8739 (**doc. 51**)).

## **a.2) Immobili in provincia di Como.**

In San Fermo della Battaglia (CO), Via del fittavolo 4 per il diritto di piena proprietà (1/1) al catasto fabbricati:

Foglio 5, mappale 3870, subalterno 7, cat. A/2 (abitazione);

Foglio 5, mappale 3870, subalterno 19, cat. C/6 (box);

Tali immobili risultano gravati dalle seguenti formalità:

- ipoteca volontaria a garanzia di mutuo iscritta il 03/04/2009 a favore di Banca Popolare Commercio e Industria SpA fino alla concorrenza di € 210.526,32 in

linea capitale e € 464.000,00 in totale come da nota di iscrizione ipotecaria n. 10792/2147 (**doc. 52**);

- pignoramento immobiliare trascritto il 15/10/2009 a favore di Vaccani Antonella come da nota di trascrizione 28931/18392 (**doc. 53**);
- pignoramento immobiliare trascritto il 07/11/2014 a favore di Vaccani Antonella come da nota di trascrizione 24462/17012 (**doc. 54**);
- pignoramento immobiliare trascritto il 27/07/2021 a favore di Maior SVP come da nota di trascrizione 22730/16477 (**doc. 55**).

Va precisato che, quantunque formalmente tuttora trascritti, i pignoramenti immobiliari promossi da ██████████ – ex moglie del ricorrente – nel 2009 e nel 2014 sono da ritenere sostanzialmente estinti essendo questa creditrice non più tale a seguito dei pagamenti eseguiti (vedasi infra, par. 3.1.1 sub a).

Dei beni immobili siti nei Comuni di Bisegna e Goriano Sicoli non è stato formulato un valore.

Dei beni immobili siti in San Fermo della battaglia la perizia espletata nell'esecuzione forzata immobiliare r.g.e. n. 194/2021 promossa da ██████████ ha reso un valore di € 250.000,00 (**doc. 56**), precisandosi che tale immobile, a seguito di asta competitiva, è stato aggiudicato ad un prezzo di € 36.000,00 (cfr. verbale dell'asta, **doc. 57**).

#### **b) Beni mobili registrati.**

Nel ricorso il Merolli ha dichiarato di essere titolare di diritti sui seguenti veicoli:

- motociclo BMW F 650 GS Dakar, targa AZ 77869 immatricolato nel 2000;
- motociclo Benelli Leoncino 250, targa EW 04860 immatricolato nel 2021;
- autovettura Ford Kuga 2.0 TDCi 103 kW, targa EW 707 CM immatricolata nel 2014.

Con riferimento a tali veicoli il ricorrente ha dichiarato per tutti la sussistenza di gravami (pignoramenti e fermi amministrativi).

Questo gestore ha verificato mediante apposita ispezione all'ACI (**doc. 58 ex 54**) ed in base alla visura estratta ha verificato quanto segue:

- ⇒ il motoveicolo Benelli, che in realtà a seguito di sopralluogo si è verificato essere non un Leoncino ma un TRK 250 (cfr. verbale di sopralluogo prodotto **sub 7**), targato EW04860 risulta gravato dalla trascrizione di due provvedimenti, rispettivamente in data 15/05 e 09/11/2023;
- ⇒ l'autoveicolo Ford Kuga targato EW707CM risulta gravato da sei trascrizioni di provvedimenti in data 23/04/2018, 28/05/2019, 15/03/2022, 20/09/2023,

17/01/2024 e 05/02/2024;

⇒ il motoveicolo BMW F650GS targato AZ77869 risulta gravato da tre provvedimenti in data 07/12/2021, 19/05/2022 e 30/05/2022.

Nessuno dei veicoli risulta radiato, demolito o trasferito a terzi, e dunque sono tuttora formalmente intestati al Merolli per intero o pro quota.

Il ricorrente ha stimato come segue le vetture:

- BMW F650GS euro 1.000 – 1.300
- Benelli TRK 250 ≈ euro 2.000 – 2.400
- Ford Kuga 2.0 TDCi NON funzionante (cambio rotto come da autocertificazione in atti All.11) ≈ euro zero.

Conseguentemente ha stimato il valore complessivo dei veicoli in € 1.500/2.000 tenuto conto della riduzione del valore per vetustà, stato d'uso e vincoli giuridici, importo che non consente di ipotizzare un significativo apporto ai fini del soddisfacimento dei creditori.

Questo gestore ha verificato le stime dei valori dei veicoli ricorrendo al sito subit.it dal quale risulta che:

- il motociclo BMW F 650 GS Dakar, targa AZ 77869 immatricolato nel 2000 ha un valore medio di € 2.600,00 (cfr. **doc. 59**);
- motociclo Benelli TDK 250, targa EW 04860 immatricolato nel 2021 ha un valore medio di € 2.100,00 circa (cfr. **doc. 60**);
- autovettura Ford Kuga 2.0 TDCi 103 kW, targa EW 707 CM immatricolata nel 2014 ha un valore medio di € 9.200,00 (cfr. **doc. 61**), al lordo dell'affermato azzeramento del valore in conseguenza del guasto che lo affligge; il che è verosimile in quanto il Merolli ha allegato la foto del cambio danneggiato (**doc. 62**); la vettura, di cui prima era stata dichiarata l'allocazione presso l'officina ██████████ di Monza (cfr. verbale incontro 02/02/2026 già prodotto **sub 6**), a seguito della verifica eseguita dal gestore è stato accertato trovarsi attualmente presso la residenza del Merolli (cfr. verbale di sopralluogo già prodotto **sub 7**).

### **c) Partecipazioni societarie e investimenti finanziari.**

Dalla scheda persona del registro delle imprese (doc. già prodotto **sub 19**) risulta che il Merolli non è titolare di alcuna partecipazione in persone giuridiche né riveste cariche di alcun genere in esse.

Quanto agli investimenti finanziari, il Merolli è titolare di una polizza denominata Polizza Vita "PosteVita" n. 50013571689 (**doc. 63**); tale polizza, inizialmente accesa per l'importo di € 37.500,00, è poi stata via via utilizzata mediante parziali

smobilizzi per le esigenze familiari del Merolli ed ha attualmente un saldo attivo di € 8.301,08 (**doc. 63a**).

Vi è poi il libretto postale n. 000054018394 recante un saldo attico di € 8.484,53 (**doc. 63b**).

#### **d) Redditi.**

Come risulta dalle buste paga prodotte (doc. già prodotto **sub 11**), il Merolli risulta dipendente dell'impresa svizzera [REDACTED] – già Precicast SA – con una redditualità netta mensile di circa 6.400 franchi svizzeri; l'assunzione del Merolli risale al 1986 (cfr. contratto di lavoro, doc. già prodotto **sub 12**), ove attualmente ricopre la posizione di project manager dopo aver rivestito quella di responsabile della manutenzione degli impianti.

#### **e) Altri beni mobili.**

Il patrimonio residuo del Merolli risulta costituito dai beni mobili quali gli arredi dell'appartamento abitato con la famiglia in San Fermo della Battaglia ed elencati nel verbale di sopralluogo condotto da questo OCC il 10/02/2026 (doc. già prodotto **sub 7**); come risulta dal verbale, si tratta di beni mobili per la maggior parte impignorabili per legge e quasi tutti privi di valore economico significativo.

Sotto la sua personale responsabilità, al termine del sopralluogo Giuseppe Merolli ha dichiarato:

- che non ha crediti da riferire attualmente ed eventualmente conferire, ad eccezione dei crediti verso il proprio datore di lavoro derivanti dall'esercizio della propria attività lavorativa;
- che non vi sono altri beni, cespiti e crediti di qualsiasi altra natura di cui sia titolare e dichiara di non essere attualmente titolare di partecipazioni o cariche in alcuna società o persona giuridica di alcun genere;
- che non sussistono altri beni mobili – quali ad esempio, gioielli, pellicce, preziosi ed altri beni mobili di valore – e crediti attivi da ricomprendere nella liquidazione del patrimonio così come non vi sono altre eventuali e potenziali posizioni aperte tra cui a titolo meramente semplificato:
  - titolarità di titoli ovvero di cassette di sicurezza;
  - titolarità di altre attività di qualsivoglia natura e consistenza sia mobiliari che immobiliari detenute all'estero;
  - proprietà di altri beni mobili e/o mobili registrati e immobili oltre a quelli già indicati, ovvero titolarità di diritti reali su immobili;
  - pensioni, ammortizzatori sociali o provvidenze assistenziali di alcun genere da

alcun ente pubblico o privato e di non essere titolare di salari o stipendi, ad eccezione di quello sopra già indicato.

#### **f) Conti correnti bancari.**

Dall'esame delle certificazioni dei conti corrente relativi agli anni 2020-2024 (**doc. 64**), risulta che il conto corrente intestato a Giuseppe Merolli ed acceso presso la banca svizzera UBS filiale di Chiasso ha avuto saldi annuali modesti e via via decrescenti; pertanto si deve ritenere che non vi siano disponibilità bancarie giacenti sul conto da porre al servizio del credito.

#### **2.6) L'alternativa liquidatoria.**

Giuseppe Merolli, nella domanda di ristrutturazione del debito, ha formulato la seguente proposta:

in caso di omologa del proponendo piano:

→ la soddisfazione integrale dei debiti

→ il pagamento entro 6 mesi dall'omologa del piano;

a questo scopo mette a disposizione dei creditori:

**a)** smobilizzo della Polizza Vita "PosteVita" n. 50013571689 per euro 8.301,08 (docc. già prodotti **sub 63 e 63a**);

**b)** conferimento del saldo del libretto postale per € 8.484,53 (doc. già prodotto **sub 63b**);

**c)** finanza terza messa a disposizione dalla moglie Monia Redaelli e derivante dalla vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Proserpio; a questo proposito, si precisa che

- Monia Redaelli ha dichiarato di mettere a disposizione tale ricavato attestando espressamente che

In particolare, qualora al momento della vendita fosse ancora in corso la procedura di sovraindebitamento di mio marito, garantisco che l'intero importo netto risultante dalla vendita sarà destinato all'estinzione completa del debito residuo, così da contribuire concretamente al ripristino di una situazione economica equilibrata e dignitosa.

Come da dichiarazione che si produce (**doc. 65**);

- tale dichiarazione è stata espressamente qualificata come **irrevocabile** dalla stessa Monia Redaelli a verbale dell'incontro con il gestore del 02/02/2026 (cfr. doc. già prodotto **sub 6**), ove ha anche dichiarato di rinunciare a pretese restitutorie così escludendosi dal novero dei creditori;

- la **serietà** dell'intento risulta confermata dall'incarico a vendere conferito a [REDACTED] (doc. 66);

- la **proficuità** dell'iniziativa risulta confermata dalla proposta irrevocabile

d'acquisto pervenuta (**doc. 67**) dalla quale emerge che l'immobile sarà venduto al prezzo di € 170.000,00 con il già avvenuto versamento di una caparra di € 20.000,00.

Alla luce di quanto sopra questo gestore conclude nel senso di **ritenere la proposta seria, concreta e fattibile** essendo la vendita dell'immobile capiente rispetto al monte debiti complessivo verificato.

Con riferimento alla valutazione della convenienza per i creditori della proposta rispetto alla liquidazione dei cespiti patrimoniali del ricorrente, stante l'attuale pendenza della procedura esecutiva immobiliare, occorre, ad avviso di questo gestore, fare riferimento:

- al raffronto fra il prevedibile ricavato della liquidazione esecutiva ed i cespiti messi a disposizione dall'istante;
- al raffronto fra i tempi della liquidazione esecutiva e quelli della procedura di ristrutturazione;
- al raffronto fra i costi della liquidazione esecutiva e quelli della presente procedura.

Ebbene, con riferimento a questi parametri si osserva quanto segue.

**a) Il raffronto fra il prevedibile ricavato della liquidazione ed i cespiti indicati dall'istante.**

Con riferimento a questo parametro, va osservato che, come dedotto sopra, è attualmente pendente avanti questo Tribunale la procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 194/2021 nell'ambito della quale – come già dedotto – l'immobile sottoposto ad esecuzione è stato aggiudicato all'asta a Monia Redaelli, coniuge del ricorrente per un prezzo finale di € 360.000,00, di cui € 19.000,00 già versati dall'aggiudicataria a titolo di cauzione per la partecipazione all'asta.

Ora, posto quanto sopra, è evidente che la liquidazione ha portato un ricavato – che, si badi bene, allo stato è ancora potenziale non essendo ancora scaduto il termine per il pagamento del saldo prezzo – di 360.000 euro, ovvero somma ampiamente sufficiente a pagare tutti i creditori dato che il monte debiti accertato da questo gestore ammonta a poco più di 107.000 euro.

A sua volta, il Merolli ha indicato quale cespite attivo la messa a disposizione della somma derivante dall'immobile di proprietà della moglie in Proserpio, per la quale – come si è appena osservato – è già pervenuta proposta irrevocabile d'acquisto per 170.000 euro, oltre allo svincolo della sua polizza vita per ulteriori 35.000 euro.

Pertanto, come già dedotto, l'ammontare delle somme che il Merolli ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori sono ampiamente sufficienti a coprire l'intero fabbisogno debitorio.

Pertanto la liquidazione – che avverrebbe in sede di procedura esecutiva – nulla aggiungerebbe alla tutela dei creditori.

#### **b) I tempi della liquidazione.**

Come espressamente indicato nell'avviso di vendita (**doc. 68**), al paragrafo A11 a pag. 10 è espressamente previsto che il versamento del saldo prezzo e delle spese deve avvenire entro 120 giorni dall'aggiudicazione; poiché l'immobile è stato aggiudicato all'asta competitiva dell'11/11/2025 (cfr. verbale già prodotto **sub 57**); pertanto il saldo prezzo (oltre che le spese della vendita) deve essere versato entro il giorno **11/03/2026**; in tale data finale verrà messa a disposizione la somma definitiva del ricavato della vendita pari al prezzo di aggiudicazione di € 360.000,00,

Ciò premesso, tenuto conto che:

- è comunque indispensabile attendere la scadenza dell'11/03/2026 per il versamento del saldo prezzo;
- è altresì indispensabile attendere ulteriori tempi, stimabili in circa almeno un mese dal versamento del saldo prezzo, per la redazione del decreto di trasferimento, l'emissione da parte del giudice dell'esecuzione, la trascrizione dello stesso e la cancellazione dei gravami;
- il delegato alla vendita dovrà inoltre poi predisporre il progetto di distribuzione somme ai creditori inseriti nella procedura, comunicarlo ai creditori ed attendere eventuali osservazioni; adempiute queste attività, dovrà poi – sul presupposto che non ci siano incidenti di esecuzione – sottoporre il progetto definitivo al giudice dell'esecuzione, che dovrà renderlo esecutivo, e dovrà quindi essere eseguito; tutte queste attività comporteranno un lasso di tempo stimabile in circa quattro mesi.

In sintesi, sul presupposto che non insorgano criticità nella vendita e che il tempo stimato venga effettivamente rispettato, il pagamento dei creditori non avverrà prima luglio 2026, mentre il pagamento da parte del ricorrente avverrà senza problematiche entro 6 mesi dall'omologazione, ovvero, entro luglio 2026.

Pertanto anche con riferimento alla valutazione del parametro tempo, la liquidazione in sede di procedura esecutiva non appare né più vantaggiosa né più conveniente per i creditori; anzi, la procedura di ristrutturazione appare più vantaggiosa perché, caratterizzata dal principio di concorsualità, gioverebbe a tutti i creditori, che verrebbero tutti pagati; al contrario, la soddisfazione in sede esecutiva riguar-

derebbe solo il creditore precedente ed i creditori intervenuti con esclusioni degli altri.

**c) I costi della liquidazione.**

Anche con riferimento a questo parametro la procedura di ristrutturazione del debito risulta più conveniente all'alternativa liquidatoria. Infatti, tale procedura prevede esclusivamente il pagamento del compenso dell'OCC che ammonta, in base al preventivo trasmesso al Merolli e da questi accettato (**doc. 69**), complessivamente ad € 10.188,87.

In ogni caso, come si è già accennato, sono stati inclusi sia nella proposta sia nel piano anche i costi della procedura esecutiva.

**d) Il raffronto con la liquidazione controllata.**

Fino ad ora si è proceduto al raffronto della convenienza del piano di ristrutturazione del debito con la liquidazione in sede esecutiva in quanto la procedura di espropriazione forzata immobiliare è già pendente. Ma le conclusioni non mutano nemmeno se si dovesse procedere al raffronto con la liquidazione controllata: infatti:

Quanto al **realizzo**, essa giungerebbe alla medesima conclusione – ovvero il pagamento integrale dei creditori – limitatamente a quelli che non venissero pagati in sede esecutiva; pertanto la liquidazione controllata nulla aggiungerebbe alla tutela dei creditori.

Essa, invece, rappresenterebbe un ostacolo ben più serio alla soddisfazione dei creditori sotto il profilo dei **tempi**; tenuto conto che il monte debiti residuo verrebbe soddisfatto solo in base alle tempistiche della liquidazione, essa presuppone:

- innanzi tutto, il suo avvio, che non è affatto certo dipendendo dall'iniziativa o del debitore o dei creditori;
- l'adempimento delle attività iniziali del liquidatore, ovvero, l'inventario, l'accertamento del passivo e la predisposizione del programma di liquidazione;
- lo svolgimento della liquidazione del residuo patrimonio del Merolli, con costi elevati – tenuto anche conto che essa avrebbe ad oggetto beni siti in provincia dell'Aquila – con spese certe in termini di perizia, pubblicità per la vendita e vendita stessa; il tutto a fronte di ricavi assolutamente incerti tenuto conto che – come si è evidenziato nella ricostruzione del patrimonio del Merolli – alcuni di quei beni sono di sua proprietà solo pro quota, il che, come è noto, rappresenta un notevole deterrente alle vendite che, anche portassero se effettivamente alla liquidazione del cespite, potrebbe avvenire solo dopo diversi tentativi d'asta con evidente

allungamento dei tempi.

Quanto infine ai **costi**, essi sarebbero notevolmente incrementati tenuto conto del compenso del liquidatore, del compenso del perito per la stima degli immobili, delle spese della vendita, della trascrizione della sentenza, della sua successiva cancellazione e così via.

In conclusione, tanto con riferimento alla liquidazione individuale mediante la procedura esecutiva pendente quanto alla liquidazione in sede concorsuale mediante l'avvio della liquidazione controllata, il piano di ristrutturazione del debito appare più conveniente.

### **2.7) L'insussistenza di cause ostative ex art. 69 CCI.**

In ordine a tali accertamenti, si rimanda a quanto già dedotto al precedente paragrafo 2.3 a proposito dell'assenza di esdebitazioni nei cinque anni precedenti e di beneficio già due volte nella vita. ed al successivo paragrafo 3.1 a proposito della colpa nella causazione dell'indebitamento.

\*\*\*\*\*

### **3) ACCERTAMENTI EX ART. 68 CCI.**

Accertata la non assoggettabilità dell'istante a procedure concorsuali c.d. maggiori e che la richiesta del beneficio è presentata per la prima volta nella vita, verificate l'entità della situazione debitoria dell'istante e le sue utilità patrimoniali, e compiuto il raffronto con l'alternativa liquidatoria, si può ora procedere agli accertamenti la cui risultanza la legge impone al gestore di riferire nella relazione ex art. 68 CCI, ovvero:

- l'esame delle cause dell'indebitamento ed alla diligenza del debitore nell'indebitarsi;
- le ragioni dell'incapacità ad adempiere;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- la completezza della documentazione;

dopodichè sarà affrontato l'argomento relativo al merito creditizio.

A tali propositi si deduce quanto segue.

#### **3.1) Le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore nell'indebitarsi.**

In base a quanto si legge nel ricorso del Merolli, il suo sovraindebitamento riguarda prevalentemente il mutuo stipulato per l'acquisto della casa ove risiede con la famiglia (moglie e due figli maggiorenni ma ancora a carico essendo entrambi studenti) e le di tale indebitamento sono riconducibili:

- alla separazione del Merolli dalla precedente coniuge XXXXXXXXXX, ini-

- ziata nel 2003 e poi conclusa con il divorzio pronunciato nel 2013, che si è poi protratta sino al 2019, provvedendo sempre a versare il mantenimento di 500 euro, poi ridotto a 400 e infine a 200 euro - fino alla nascita del secondo figlio;
- ad un mutuo contratto nel 2019 in franchi svizzeri, le cui rate sono aumentate in modo consistente e, nel giro di poco tempo, le spese familiari sono diventate sempre più difficili da sostenere;
  - alla morte del padre, avvenuta [REDACTED], con conseguenti spese e incombenze legate al decesso;
  - alla malattia della moglie Monia, affetta e poi operata nel [REDACTED] con conseguenti spese mediche e di cura;
  - alle spese per l'educazione dei figli in [REDACTED] per tutto il percorso scolastico, con rette [REDACTED], motivate con l'esigenza di garantire la loro crescita culturale e umana;
  - ad altri gravi lutti familiari quali la morte del padre della moglie [REDACTED] e poi la successiva malattia e poi morte della di lei [REDACTED] con conseguenti spese per le cure e per la successione ereditaria;
  - al pagamento nel 2022 di 170.000 euro alla società che gestisce il mutuo, nella speranza di ridurre il debito e ritrovare un minimo di serenità finanziaria, ma senza esito essendo comunque stata avviata la procedura esecutiva immobiliare.

Va innanzi tutto premesso come non appaia seriamente dubitabile che la vita del Merolli sia stata abbastanza travagliata: già di per sé la sola separazione personale dalla ex coniuge [REDACTED] rappresenta un evento traumatico rilevante in grado di incidere profondamente sulle scelte di una persona orientando, anche con comportamenti obbligati – leggi l'obbligo del mantenimento – le sue scelte ed i suoi impegni. Allo stesso modo, i gravi eventi familiari che hanno colpito il ricorrente paiono integrare quello che è stato efficacemente definito “*shock esogeno*”, ovvero un evento esterno alla sfera dell'interessato scioccante, imprevedibile e ad egli non imputabile.

Esaurita questa premessa, all'esito delle indagini compiute si può ritenere che l'indebitamento del Merolli appaia fondatamente riconducibile a due macrocategorie di eventi: una di carattere familiare e personale e l'altra relativa a fattori economici esterni. Questo gestore anticipa sin da subito che **l'indebitamento del Merolli non possa essere connotato da colpa grave** deducendosi a tali propositi quanto segue.

### **3.1.1) Gli oneri familiari e personali.**

Come anticipato, il Merolli ha indicato nelle cause dell'indebitamento la separazione, poi il successivo divorzio, dalla precedente moglie ed i gravi eventi familiari che hanno colpito la sua seconda coniuge ed i suoi congiunti.

#### **a) La separazione ed il successivo divorzio.**

Quanto alla separazione ed al divorzio, i costi legati a una lunga separazione e al mantenimento della precedente famiglia rappresentano un onere significativo, spesso non del tutto prevedibile nella sua durata e nel suo impatto economico. Dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Como emerge che il Merolli, oltre ad aver ottenuto la dichiarazione della cessazione degli effetti del matrimonio con la ex coniuge ██████████ sin dal 2010 (**doc. 70**), era stato anche tenuto, in parziale riforma della prima sentenza, a corrispondere alla predetta ██████████ la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile. Il Merolli, a verbale dell'incontro del 02/12/2025 (doc. già prodotto **sub 5**), ha dichiarato che l'obbligazione divorzile è stata estinta mediante pagamento di un importo una tantum e che quindi non sussistono debiti verso ██████████.

Tale conclusione risulta confermata dal fatto che ella aveva avviato contro il Merolli una prima esecuzione forzata immobiliare avanti questo Tribunale rubricata al r.g.e. n. 458/2009, poi dichiara estinta (**doc. 71**); rimasto evidentemente insoddisfatto almeno in parte il suo credito, ha poi avviato un'altra esecuzione immobiliare sempre avanti questo Tribunale al r.g.e n. 566/2014 per un credito di circa 13.000 euro (cfr. atto di pignoramento, **doc. 72**); in questa procedura il Merolli ha depositato istanza di conversione del pignoramento (**doc. 73**); il Merolli ha regolarmente adempiuto ed il Giudice dell'esecuzione, all'udienza dell'11/04/2019, ha disposto l'assegnazione alla ██████████ dell'ultima somma residua dovuta e, preso atto dell'adempimento del Merolli, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva (**doc. 74**).

Conegue che prima di tutto nessun debito sussiste più verso la ██████████, conclusione avvalorata dal fatto che ella non è intervenuta nell'esecuzione immobiliare tuttora pendente e, in secondo luogo, l'onere economico conseguente al divorzio risulta adeguatamente documentato.

#### **b) I gravi eventi familiari.**

Il Merolli ha assunto che il suo sovraindebitamento sarebbe derivato dai gravi

eventi luttuosi che hanno colpito lui e la sua famiglia fra il 2019 ed il 2024 essendo mancati in tale lasso di tempo prima il padre nel 2019 e poi i suoceri nel 2020 e 2024; nonché alla grave malattia della attuale moglie Monia Redaelli.

Questo gestore ha proceduto alla verifica degli assunti del ricorrente ed osserva quanto segue:

I lutti familiari risultano adeguatamente documentati: infatti:

- dal certificato di morte di [REDACTED], padre del ricorrente, risulta che egli è deceduto il [REDACTED] (**doc. 75**);
- il suocero [REDACTED] risulta deceduto il [REDACTED] (cfr. certificato di morte, **doc. 76**);
- la suocera [REDACTED] risulta essere mancata, come da certificato di morte relativo (**doc. 77**), il [REDACTED];

nessun dubbio, pertanto, sulla sussistenza di questi gravi eventi.

Quanto alla malattia dell'attuale coniuge Monia Redaelli, essa risulta adeguatamente documentata dal referto medico del 2014 (**doc. 78**) attestante, all'epoca, che [REDACTED], nonché dal successivo referto del 2024 (**doc. 79**); a verbale dell'incontro del 02/02/2026 la Redaelli ha dichiarato di essere stata operata [REDACTED]

Questa serie di eventi ha comportato, oltre alle inevitabili ricadute sulla sfera personale e familiare, anche una serie di ingenti esborsi che possono essere identificati:

- nelle spese funerarie; a riprova di produce la fattura per le onoranze funebri della suocera, che da sole hanno comportato un esborso di ben 6.700 euro (**doc. 80**), dovendosi ritenere che somme del tutto analoghe siano state pagate anche per i funerali degli altri congiunti;
- nelle spese per la successione della suocera conseguenti alla denuncia di successione (**doc. 81**) e nelle spese per la divisione dell'asse ereditario (cfr. fattura del notaio incaricato, **doc. 82**).

Con riferimento alla malattia della moglie attuale Monia Redaelli, avvenuta nel 2014, e gli eventi gravemente luttuosi costituiti dalla morte del padre, del suocero e della suocera – accaduti, rispettivamente, nel [REDACTED] – con le relative spese mediche, di cura e successorie, si rileva che essi costituiscono indubbiamente eventi imprevisti e gravosi che, ad avviso di questo gestore, ben possono essere

qualificati come "shock esogeni" o, comunque, come cause di un sovraindebitamento necessitato essendosi trattato non di spese voluttuarie, potendosi così escludere condotte particolarmente censurabili inquadrabili nella colpa grave.

### **3.1.2) I fattori economici esterni.**

A proposito di questi argomenti si osserva.

#### **i) Il mutuo in franchi svizzeri.**

Quale primo fattore economico esterno il Merolli ha indicato il mutuo in Franchi svizzeri che ebbe a contrarre con Banca popolare commercio e industria nell'aprile 2009 (**doc. 83**), che poi ha rappresentato il titolo esecutivo in forza del quale è stata avviata l'esecuzione forzata r.g.e. n. 194/2021 pendente avanti questo Tribunale già sopra descritta. L'aumento consistente delle rate di un mutuo in valuta estera può essere considerato un evento di mercato avverso, la cui portata non è sempre facilmente prevedibile per un consumatore, soggetto considerato quasi per definizione fragile.

Sul punto va precisato che, comunque, quando il Merolli contrasse il mutuo, egli lavorava per il suo attuale datore di lavoro con una busta paga di tutto rispetto percependo uno stipendio di oltre 5.000 franchi svizzeri (cfr. buste paga 2009, **doc. 84**).

#### **ii) Il pagamento di € 170.000.**

Il Merolli ha assunto di aver pagato 170.000 euro e, in conseguenza di tale pagamento, di aver estinto il debito verso la banca.

Tale versamento risulta attestato dalle due contabili di bonifico (**docc. 85-86**) a favore di ██████████, la prima di € 168.056,60 e la seconda di € 1.500,00.

Tale condotta non risulta connotata da colpa (non quella grave e peraltro, ad avviso di questo gestore, nemmeno quella lieve): infatti, il tentativo di ridurre il debito versando una somma così ingente nel 2022, sebbene infruttuoso, **va interpretato non come una condotta scriteriata, ma, al contrario, come un serio tentativo di risolvere la situazione.** Una simile azione, anche se poi non ha raggiunto quello che il Merolli riteneva di aver raggiunto, ovvero l'obiettivo di estinguere il suo debito, è giustificata soggettivamente in quanto percepita dal debitore come mezzo rispetto al fine di uscire da una situazione debitoria opprimente; il che dimostra e conferma la seria volontà di adempiere e, al tempo stesso, esclude qualsiasi intento frodatorio o elusivo nei confronti dei creditori, tenuto anche conto che pagare i debiti rappresenta un obbligo di legge ben preciso.

#### **iii) Le spese scolastiche dei figli.**

Infine, il ricorrente ha dedotto quale causa dell'indebitamento anche le spese per l'educazione dei figli, avviati a scuole [REDACTED], al fine di garantire loro la miglior istruzione ed educazione possibile.

Anche in questo caso il sottoscritto gestore ritiene che la condotta del ricorrente non sia connotata da colpa grave in base alle seguenti considerazioni:

a) Innanzi tutto, ad avviso di questo gestore la spesa per l'istruzione va qualificata non come una spesa voluttuaria, ma come **l'adempimento di un dovere fondamentale del genitore** e come un'esigenza della famiglia.

L'articolo 337 ter c.c. stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle relative all'istruzione e all'educazione, sono assunte dai genitori per adempiere alla loro responsabilità genitoriale; e la giurisprudenza ha affermato che gli esborsi per l'istruzione rappresentano un "*dovere generalissimo*" dei genitori e quindi spese "*routinarie*" e "*sostanzialmente certe*", che rispondono a "*ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio*"; la Cassazione infatti ha specificato che: "*la contribuzione alle (sole) spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali, nè a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici: poichè invero ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell'art. 148 c.c., può al contrario qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l'istruzione.*" (Cass., n. 11316/2011; Cass., n. 3835/2021).

Ne consegue che la scelta di investire nell'educazione dei figli, lungi dal poter essere aprioristicamente considerata una condotta anomala o riprovevole, rappresenta e costituisce l'adempimento di un ben preciso obbligo legale.

Già tanto, ad avviso del gestore, basterebbe ad escludere la colpa. Ma vi è di più.

b) È indiscutibile come le spese di istruzione ed educazione dei figli sia una *species* rientrante nel *genus* "*bisogni della famiglia*".

Ciò posto, la giurisprudenza interpreta la nozione di "*bisogni della famiglia*" in senso lato, includendovi non solo le necessità essenziali, **ma anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa**: "*Questa Corte con la sentenza Cass., 3, n. 2904 del 2021 ha posto in rilievo che "i bisogni della famiglia" sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì (analogamente a quanto prima della riforma di cui alla legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti*

dei beni dotati) nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass., 7/1/1984 n. 134); in altri termini i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia (Cass. 19/2/2013 n. 4011), concordato ed attuato dai coniugi (cfr. Cass., 23/8/2018 n. 20998; Cass., 19/2/2013 n. 4011; Cass. 5/3/2013 n. 5385)." (Cass. 36274/2023), rimanendo al di fuori di tale nozione solo le esigenze "voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi".

Ne deriva che la scelta di una scuola ██████████, motivata dall'esigenza di "garantire la crescita culturale e umana" dei figli, rientra pienamente nel concetto di "armonico sviluppo della famiglia" e non può essere assimilata a una spesa superflua o speculativa.

c) Vi è poi un ulteriore argomento che, secondo questo gestore, esclude la gravità della colpa. Il codice della crisi ha superato il precedente criterio della "meritevolezza" posto dalla precedente L. 3/2012 che precludeva l'accesso alla procedura in caso di colpa. L'attuale art. 69 CCI richiede la colpa grave, la malafede o la frode e la giurisprudenza interpreta la colpa grave non in relazione all'uomo avveduto e coscienzioso, ma a un parametro di diligenza minima, "esigibile anche dalle persone scarsamente accorte." (così Trib. Avellino, 12/05/20259).

Si deve trattare quindi di un **comportamento di "straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza"**; ed il sostenimento di sostenere di spese per l'istruzione dei figli, anche in una scuola privata, **difficilmente può essere qualificato come una condotta inescusabile** o priva di quel grado minimo ed elementare di diligenza.

d) Vi è poi un'ulteriore considerazione. E' anche possibile affermare che la frequentazione di una scuola ██████████ non sia un bisogno primario; ma va anche considerato che l'interruzione di un ciclo scolastico già avviato sarebbe probabilmente stato dannoso per i figli di Merolli: pertanto, nonostante l'insorgere delle difficoltà, la decisione di mantenere i figli allo stesso percorso didattico – ██████████ – non è stata una scelta imprudente, **ma una deci-**

**sione responsabile volta a garantire la continuità didattica e a non arrecare un danno psicologico ed educativo ai figli**, costringendoli a un traumatico cambio di ambiente (c.d. principio di continuità didattica).

e) Vi è poi un ultimo argomento che, ad avviso del gestore, è dirimente: quando questa serie di obbligazioni sono state assunte, **Giuseppe Merolli aveva la ragionevole convinzione di poter sostenere tali costi, basata su una situazione economica all'epoca solida**; ed infatti, le buste paga degli anni 2007, 2008 e 2009 (docc. 87-88 e doc. già prodotto sub 84) attestano la sufficienza del suo stipendio a sostenere questi oneri. Il sovraindebitamento non è nato dalla scelta scolastica in sé, ma da eventi successivi, imprevedibili e gravi (divorzio, malattie, lutti, pandemia) che hanno eroso la sua capacità di reddito.

In conclusione, la spesa per la scuola paritaria ha rappresentato:

- una scelta ponderata e responsabile;
- l'adempimento di un dovere genitoriale
- il mezzo al fine della crescita ed allo sviluppo della personalità dei figli;
- un onere finanziario familiare ragionevolmente sostenibile.

### **3.1.3) Conclusioni: il giudizio complessivo sulla condotta.**

Alla luce delle considerazioni svolte si può concludere che il comportamento di Giuseppe Merolli sia esente da colpa, quanto meno grave.

a) La valutazione della gravità della colpa, ad avviso di questo gestore, non può essere atomistica, **ma deve consistere in un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore**. E nell'ambito della valutazione di questa condotta va evidenziato come il sovraindebitamento sia stato causato da una pluralità di fattori, in buona parte riconducibili a "shock esogeni" (malattia della moglie, lutti) o a un "sovraindebitamento necessitato" (oneri del divorzio), rispetto ai quali la spesa scolastica appare come un fattore secondario e non come la causa scatenante della crisi. In questa prospettiva, la sproporzione del debito è una condizione di accesso alla procedura, ma non integra automaticamente un sintomo di colpa grave in quanto, lungi dal limitarsi a rilevare la mera constatazione numerica delle obbligazioni, rende necessaria l'indagine sulle ragioni della sproporzione medesima. Nella specie, la grande maggioranza delle cause di indebitamento di Giuseppe Merolli rientra pienamente nella categoria degli eventi imprevisi o delle spese necessitate che, secondo la giurisprudenza, non integrano la colpa grave. Questi fattori, nel loro complesso, delineano un quadro di progressiva e incolpevole erosione della capacità patrimoniale.

b) L'elemento rappresentato dalle spese scolastiche va valutato nel contesto generale. Questo gestore ritiene improbabile che questo singolo aspetto, per quanto significativo, possa da solo condurre a un giudizio di colpa grave di fronte a una pluralità di cause esogene e necessitate così rilevanti dovendosi procedere, come detto, ad **un giudizio necessariamente complessivo** della condotta del consumatore. Pertanto, ferme tutte le considerazioni sopra espresse a proposito di questo profilo della condotta, ad avviso di questo gestore sussistono argomenti per affermare che Giuseppe Merolli si sia indebitato senza colpa grave, rendendolo meritevole di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

c) Ai fini della valutazione della condotta del Merolli, vi è infine un'ulteriore considerazione che va adeguatamente valorizzata.

Premesso, che non sussiste colpa – quanto meno grave – e che di dolo non è il caso di parlare, non sussiste neanche alcuna malafede in capo all'istante, la quale ricorre quando:

- sussiste una preferenzialità nell'estinzione dei debiti pregressi, che si verifica quando il debitore utilizza le proprie disponibilità per estinguere un debito piuttosto che un altro;
- viene accertata la dissipazione, ovvero l'impiego del patrimonio in operazioni di pura sorte oppure manifestamente imprudenti;
- si rileva la costante richiesta da parte del debitore di nuova liquidità quando era già consapevole, al momento della contrazione del nuovo finanziamento, di avere già raggiunto il tetto massimo dell'indebitamento, oppure quando era consapevole che la contrazione dell'ulteriore debito non fosse più sostenibile o fosse assai difficilmente sostenibile.

Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di Giuseppe Merolli, che non ha pagato un creditore piuttosto che un altro essendosi limitato ad adempiere alle sue obbligazioni verso la banca creditrice ipotecaria e non ha dissipato la sua liquidità in operazioni di pure sorte.

E questo gestore ritiene che si tratti di un comportamento virtuoso che debba essere debitamente esposto all'attenzione del Tribunale.

### **3.2) Le ragioni dell'incapacità ad adempiere.**

L'incapacità di adempiere, nel contesto del sovraindebitamento, non si riferisce a una mera difficoltà temporanea, ma a uno stato di crisi, definita come *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici*

*mesi*".

Per dimostrare le ragioni di tale incapacità, è necessario ricostruire la sequenza cronologica degli eventi e analizzare il loro impatto cumulativo sulla capacità patrimoniale e reddituale di Giuseppe Merolli. Le cause, come si è dedotto al precedente paragrafo 3.1, possono essere raggruppate in due macrocategorie distinte ma interconnesse, che nel loro insieme hanno determinato uno squilibrio strutturale e non transitorio, ovvero gli oneri personali ed i fattori economici esterni già ampiamente illustrati e che si richiamano per evitare inutili quanti pesanti duplicazioni.

In tale contesto, questa serie di oneri ha prodotto un **effetto cumulativo**: la somma degli oneri fissi (mutuo aumentato, mantenimento, rette scolastiche) e delle spese impreviste ha generato un deficit strutturale nei flussi di cassa mensili, rendendo sostanzialmente impossibile soddisfare regolarmente le obbligazioni. E sempre in tale contesto va adeguatamente evidenziato il pagamento di 170.000 euro del 2022: questo fatto dimostra che, nonostante un tentativo eccezionale di sanare la posizione, che ha verosimilmente prosciugato ogni risorsa liquidabile, il problema non è stato risolto; e ciò conferma che non si trattava di una crisi di liquidità temporanea, ma di una crisi vera e propria. Tale iniziativa può essere giustificata sul piano soggettivo come l'unico mezzo percepito dal debitore per uscire dalla crisi, oltre che, è bene ricordarlo, come l'adempimento di un'obbligazione e quindi l'assolvimento di un ben preciso obbligo di legge, ma la sua inefficacia finale è la prova più evidente dello stato di crisi del Merolli.

In conclusione, le ragioni dell'incapacità di adempiere di Giuseppe Merolli risiedono nella combinazione sinergica e temporalmente concentrata di shock esogeni imprevedibili, oneri familiari di lunga durata e fattori di mercato avversi. Questa concatenazione di eventi ha eroso progressivamente e poi definitivamente la sua capacità di reddito, portandolo a uno stato di insolvenza strutturale, come dimostrato anche dall'inutilità del suo ultimo, drastico tentativo di rientro.

A ciò va poi aggiunta anche un'ulteriore considerazione. La famiglia del Merolli è sostanzialmente una famiglia monoreddito in quanto le entrate sono rappresentate quasi esclusivamente dallo stipendio che egli riceve dalla sua attività di lavoratore subordinato dato che la moglie Monia Redaelli lavora da pochissimo tempo in ██████████ come figurante (cfr. contratto di lavoro già prodotto **sub 12**); e dal certificato di stato di famiglia (doc. già prodotto **sub 8**) sappiamo che il nucleo familiare è composto da quattro persone, ovvero il Merolli, la moglie e due figli di 24

e 20 anni che, benchè maggiorenni, non sono ancora autosufficienti. Gli indici ISTAT relativi alle spese medie delle famiglie italiane esprimono una spesa media mensile di oltre 3.800 euro (**doc. 89**), del tutto coerente con il prospetto delle spese indicato dal ricorrente (doc. già prodotto **sub 14**); quindi, se da una parte la redditualità familiare consente il sostentamento della famiglia con anche un margine di – relativa – sicurezza, tale margine non può non essere stato eroso dagli eventi sopra descritti che, in definitiva, hanno finito per orsi come elementi esogeni rispetto alla crisi del ricorrente.

### **3.3) L'indicazione presunta dei costi della procedura.**

Questo particolare elemento della relazione è già stato trattato a proposito dell'alternativa liquidatoria (par. 2.6, cui si rimanda).

In questa sede si ribadisce che il costo della procedura principale è costituito del compenso dell'OCC, quantificato in base al preventivo accettato da Merolli (doc. già prodotto **sub 46**) in € 10.188,87 (€ 8.139,89 oltre IVA e oneri accessori), arrotondati ad € 10.189,00 per comodità di calcolo.

A tale importo dovranno essere poi aggiunti:

- le spese di trascrizione della sentenza di omologazione sull'immobile di proprietà del Merolli a favore della massa dei creditori che si stimano prudenzialmente in € 1.000,00, tenuto conto della necessità d'incaricare un tecnico apposta;
- le spese di cancellazione della trascrizione della sentenza predetta, dei pignoramenti e degli altri vincoli sull'immobile, che si stimano prudenzialmente in complessivi € 1.500,00, tenuto conto della necessità d'incaricare un tecnico apposta;
- le spese di tenuta del conto corrente su cui affluirà la provvista messa a disposizione per l'esecuzione del piano stimabili in approssimativamente € 500,00;
- le spese per la gestione del fascicolo telematico sulla piattaforma Fallcoweb, che si stimano in complessivi € 250,00.

In totale, quindi le spese della procedura sono stimabili in complessivi **€ 13.439**.

Una notazione quanto alle tempistiche della procedura, che si ritiene di dover evidenziare al Tribunale; previa ovviamente l'omologazione, non appena accreditata sul conto corrente della procedura la somma che la moglie del Merolli ha dichiarato di mettere a disposizione, l'OCC procederà immediatamente alla predisposizione del riparto al fine di pagare immediatamente i creditori; per cui si ritiene che la procedura avrà una durata decisamente breve.

### **3.4) La completezza della documentazione.**

La documentazione offerta da Giuseppe Merolli per con il ricorso e necessari ai

fini della presente relazione risulta adeguatamente completa: infatti – come già descritto al capitolo 1 – sono stati prodotti:

- il certificato di stato di famiglia (doc. già prodotto **sub 8**);
- l'elenco dei creditori (doc. già prodotto **sub 9**);
- la descrizione della consistenza e composizione del patrimonio (**cap. 4 ricorso**);
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio (doc. già prodotto **sub 10**);
- entrate del ricorrente e del nucleo familiare (docc. già prodotti **sub 11, 12 e 13**);
- il prospetto delle spese della famiglia (doc. già prodotto **sub 14**);
- la situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata (doc. già prodotto **sub 17**);
- la certificazione dei debiti tributari (doc. già prodotto **sub 18**);

per le ragioni già illustrate al capitolo 1 non sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

Sono stati inoltre prodotti:

- le certificazioni dei saldi di conto corrente dal 2021 al 2024 (doc. già prodotto **sub 64**);
- la documentazione idonea a ricostruire il patrimonio immobiliare e mobiliare (docc. già prodotti **da 48 a 55**);
- la documentazione sull'insussistenza di cause ostative (docc. già prodotti **sub 20, 21 e 22**);

in sintesi, la documentazione offerta risulta completa in quanto ha permesso di ricostruire la situazione personale, economico, finanziaria e patrimoniale del Merolli.

### **3.5) Il merito creditizio.**

Ai sensi dell'art. 68 comma 3° CCI questo gestore deve anche esprimersi sul merito creditizio del ricorrente. La valutazione del merito creditizio costituisce un obbligo fondamentale per gli intermediari finanziari, finalizzato a prevenire situazioni di sovraindebitamento attraverso una concessione del credito definito "*responsabile*" e deve essere concentrata su due ipotesi:

- il mutuo bancario contratto con Banca popolare commercio e industria;

- il finanziamento da Findomestic poi ceduto a Credi Factor.

### **3.5.1) Il mutuo bancario con Banca popolare commercio e industria.**

Sebbene la domanda di ristrutturazione del debito sia presentata nel 2025, la valutazione del comportamento della Banca deve essere effettuata con riferimento al momento della concessione del finanziamento, ossia l'aprile del 2009, sulla base delle informazioni allora disponibili.

A tale proposito si deduce quanto segue:

#### **a) Analisi della situazione reddituale e patrimoniale del debitore nel 2009.**

Per valutare la correttezza dell'operato della Banca, è necessario esaminare i dati oggettivi desumibili dai documenti acquisiti:

- contratto di mutuo (aprile 2009);
- importo mutuato: franchi svizzeri 322.000,00;
- durata: 300 mesi (25 anni);
- rateazione: 100 rate trimestrali posticipate.
- importo rata iniziale: l'art. 2 del contratto specifica che la rata trimestrale di ammortamento ammonta inizialmente a 3.953,56 franchi svizzeri;
- valuta: il contratto è stipulato in franchi svizzeri. l'art. 10 esclude esplicitamente la conversione in euro, stabilendo che "*il pagamento di qualsiasi somma dovuta dal 'mutuatario' in relazione al presente finanziamento verrà effettuato in franchi svizzeri*";
- buste paga (marzo e ottobre 2009, dalle quali si può ragionevolmente assumere un reddito netto mensile stabile di circa oltre 5.500,00 franchi svizzeri al momento della stipula del mutuo.

#### **b) Valutazione del merito creditizio della banca.**

Sulla base dei dati sopra riportati, è possibile procedere alla valutazione del merito creditizio secondo i criteri normativi.

Per confrontare l'impegno del mutuo con il reddito mensile, è necessario convertire la rata trimestrale in un importo mensile equivalente:

- rata mensile equivalente:  $3.953,56 : 3 \text{ mesi} = 1.317,85$  al mese.

Pertanto è ora possibile calcolare il rapporto rata/reddito:

- rapporto rata/reddito:  $(1.317,85 : 5.500,00) * 100 = 23,94\%$ .

Un rapporto tra la rata del mutuo e il reddito netto mensile inferiore al 24% è considerato, secondo le prassi di mercato e i principi di sana e prudente gestione, sostenibile. Generalmente, le soglie di allerta per il rischio di sovraindebitamento si attestano su valori superiori, spesso tra il 30% e il 35% del reddito netto.

### **c) Analisi del reddito disponibile per un "*dignitoso tenore di vita*".**

Sottraendo l'impegno mensile per il mutuo dal reddito netto del debitore, si ottiene la somma residua a disposizione del suo nucleo familiare per far fronte a tutte le altre spese:

Reddito residuo mensile (in franchi svizzeri):  $5.500,00 - 1.317 = 4.183$ .

Un importo mensile di quasi 4.200 franchi svizzeri nel 2009 era, con ogni evidenza, più che sufficiente a garantire un "*dignitoso tenore di vita*" al signor Merolli e alla sua famiglia, superando ampiamente qualsiasi soglia calcolata sulla base dei parametri legati all'assegno sociale.

### **d) Valutazione del rischio valutario.**

Nella presente fattispecie, al momento della stipula del contratto, questo rischio era mitigato da un fattore fondamentale: sia il debito (avente titolo nel mutuo) sia la principale fonte di reddito del debitore (derivante dallo stipendio) erano espressi nella stessa valuta, il franco svizzero. La banca, pertanto, nel valutare il merito creditizio nel 2009, ha correttamente basato la sua analisi su una situazione in cui non esisteva un disallineamento valutario tra le entrate e le uscite del cliente. Il rischio di cambio si sarebbe concretizzato solo in caso di modifica della fonte di reddito del debitore (es. passaggio a un lavoro retribuito in euro) o al momento dell'estinzione del finanziamento con liquidità in euro. La valutazione della banca, basata sulle informazioni fornite e sulla situazione esistente nel 2009, appare quindi prudente e corretta.

Il successivo peggioramento del cambio franco svizzero/euro, così come gli altri eventi personali menzionati (lutti, malattia, divorzio), costituiscono "*fatti sopravvenuti e imprevedibili*" che hanno determinato la crisi da sovraindebitamento, ma non possono essere imputati a una negligente valutazione iniziale del merito creditizio da parte della Banca.

### **e) Conclusioni.**

Alla luce dell'analisi dei documenti e del quadro normativo, si può concludere quanto segue:

- ⇒ al momento della concessione del mutuo nel 2009, la banca ha agito in conformità con i principi di una corretta valutazione del merito creditizio;
- ⇒ il rapporto tra la rata del mutuo e il reddito netto del signor Merolli era ampiamente sostenibile (inferiore al 24%);
- ⇒ il reddito residuo a disposizione del nucleo familiare, dopo il pagamento della rata, era più che sufficiente a garantire un dignitoso tenore di vita, come richie-

sto dalla normativa.

Pertanto, sulla base della documentazione fornita, non emergono elementi per sostenere che la Banca abbia concesso il credito in modo irresponsabile. La situazione di sovraindebitamento manifestatasi successivamente appare riconducibile a cause esogene e sopravvenute, non prevedibili dalla Banca al momento dell'erogazione del finanziamento.

### **3.5.2) Il finanziamento Findomestic.**

Credit Factor, come riferito trattando della composizione del passivo, ha espresso un credito di circa 5.600 euro derivante dal contratto di finanziamento stipulato nell'aprile 2014 con Findomestic, del quale essa si è resa cessionaria (**doc. 90**). Valutando il comportamento di Findomestic a proposito del merito creditizio, questo gestore ritiene, all'esito delle indagini eseguite, di dover giungere ad esprimersi negativamente.

#### **a) Premessa.**

La questione centrale riguarda la valutazione della condotta della società finanziaria al momento della concessione del credito al consumo; giova ricordare che in proposito già prima dell'art. 68 CCI l'obbligo per l'intermediario finanziario di valutare il merito creditizio del consumatore al momento della stipula del contratto era imposto dall'art. 124bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario, meglio noto come TUB), il quale imponeva al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore "*sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*"; e la normativa successiva, ovvero prima la legge n. 3/2012 all'art. 14 quaterdecies e poi il codice della crisi all'art. 68, ha rafforzato il ruolo di questa valutazione, rendendola un elemento centrale nell'analisi delle cause del sovraindebitamento; il tutto recependo la direttive europee finalizzate a prevenire "*pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento*", effettuando una valutazione nell'interesse stesso del consumatore (cfr. direttiva UE 2023/2225 Parlamento europeo e del Consiglio 18/10/2023).

#### **b) Analisi della situazione patrimoniale e debitoria del debitore (aprile 2014).**

Al momento della richiesta di finanziamento con Findomestic, la situazione del Merolli presentava i seguenti elementi di base:

##### **- Reddito:**

Il Merolli percepiva uno stipendio mensile di oltre 5.000 franchi svizzeri. A prima vista, si tratta di un reddito di livello medio-alto, che potrebbe apparire sufficiente

a sostenere un nuovo indebitamento.

**- Indebitamento Progresso:**

Il Merolli però aveva in essere un contratto di mutuo stipulato nel 2009 con la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. per un importo originario di 322.000,00 franchi svizzeri, con una durata di 25 anni (doc. già prodotto **sub 83**), ovvero un'obbligazione di importo molto rilevante, a lungo termine e, fattore non trascurabile, denominata in valuta estera, con tutti i rischi di cambio connessi.

Inoltre, a carico del ricorrente risultava trascritto, sin dal 15 ottobre 2009, un pignoramento immobiliare sugli stessi beni posti a garanzia del mutuo (abitazione e autorimessa) (cfr. nota di trascrizione già prodotta **sub 53**).

**c) Valutazione della condotta della società finanziaria.**

L'obbligo di valutazione del merito creditizio – come poco sopra ricordato – impone al finanziatore un comportamento diligente, che non può limitarsi a una mera presa d'atto del reddito dichiarato dal cliente; pertanto il finanziatore deve acquisire e verificare informazioni sulla situazione economica e finanziaria complessiva del consumatore, inclusi i suoi impegni finanziari esistenti.

Ciò premesso, nel caso di specie, la condotta di Findomestic appare censurabile sotto diversi profili:

- mancata considerazione del pignoramento immobiliare: l'esistenza di un pignoramento immobiliare trascritto è un segnale inequivocabile di una pregressa e grave difficoltà del debitore nell'adempiere alle proprie obbligazioni. Un pignoramento immobiliare è un atto facilmente accertabile tramite la consultazione dei registri immobiliari o attraverso le banche dati creditizie che gli intermediari sono tenuti a consultare; e aver concesso un finanziamento per un importo significativo (oltre 32.000 euro per l'acquisto di un'autovettura) a un soggetto con un pignoramento in essere su beni essenziali come la casa di abitazione, solleva seri dubbi sulla diligenza dell'istruttoria di fido;
- sottovalutazione dell'esposizione debitoria complessiva: a fronte di un reddito di oltre 5.000 CHF, il debitore era già gravato da una rata di mutuo di importo considerevole e, soprattutto, da un debito capitale residuo molto elevato; l'aggiunta di una nuova rata di quasi 500 euro avrebbe dovuto essere ponderata con molta cautela, considerando il rapporto tra il totale degli impegni mensili e il reddito disponibile, al netto delle spese per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita;
- irresponsabile concessione del credito: la giurisprudenza ha più volte sanziona-

to la condotta del creditore che, pur di erogare un finanziamento, ignori evidenti segnali di allarme; la concessione di un ulteriore credito a un soggetto già pignorato e pesantemente indebitato può configurarsi come un "*irragionevole ricorso al credito*" (App. Napoli, 10/01/2025, n. 117) o una "*concessione abusiva del credito*" (Trib. Sciacca, sentenza n. 248/2022), contribuendo in modo determinante ad aggravare una situazione di fragilità finanziaria e a innescare la spirale del sovraindebitamento.

#### **d) Conclusioni.**

Alla luce di quanto esposto, questo gestore conclude ritenendo che la società finanziaria Findomestic non abbia correttamente adempiuto all'obbligo di valutazione del merito creditizio del debitore, ai sensi della normativa vigente all'epoca (art. 124bis TUB) sottolineando in particolare che:

- la finanziaria ha concesso un credito al consumo di importo rilevante senza tenere in debito conto la già pesante esposizione debitoria del consumatore, caratterizzata da un mutuo ipotecario di lungo periodo in valuta estera;
- l'istruttoria di fido appare palesemente carente, in quanto non ha rilevato o ha colpevolmente ignorato l'esistenza di un pignoramento immobiliare trascritto a carico del debitore da diversi anni, dato oltretutto di fondamentale importanza e di facile reperibilità;
- tale condotta si ritiene abbia contribuito in modo significativo a determinare, o quantomeno ad aggravare, la situazione di sovraindebitamento del Merolli essendosi posta in violazione dei principi di concessione responsabile del credito volti a tutelare il consumatore stesso.

Pertanto, la valutazione sul merito creditizio della società finanziaria Findomestic si ritiene debba essere negativa.

#### **4. IL PIANO E LA SUA FATTIBILITA'**

Questo gestore, quantunque la legge non lo preveda espressamente, ritiene dovere del suo ufficio prendere posizione anche sulla proposta di ristrutturazione del debito formulata dal Merolli, ed a tale proposito deduce quanto segue.

Come si è anticipato al paragrafo 2.6 trattando dell'alternativa liquidatoria, Merolli ha formulato una proposta così articolata:

in caso di omologa del proponendo piano:

→ la soddisfazione integrale dei debiti

→ il pagamento entro 6 mesi dall'omologa del piano;

a questo scopo mette a disposizione dei creditori:

a) smobilizzo della Polizza Vita "PosteVita" n. 50013571689 per euro 8.301,08 (docc. già prodotti **sub 63 e 63a**);

b) conferimento del saldo del libretto postale per € 8.484,53 (doc. già prodotto **sub 63b**);

c) il ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della moglie in Proserpio; ha altresì dichiarato a verbale dell'incontro del 02/02/2026 di essere di essere disponibile a porre a garanzia la sua liquidazione derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro, pari ad oltre 210.000 franchi svizzeri come da certificazione di Swiss Life (**doc. 91**), con la precisazione che ciò non potrà avvenire prima di due anni, [REDACTED].

Si osserva.

L'argomento principale è rappresentato, in tutta evidenza, **dall'attribuzione alla procedura del ricavato della vendita dell'immobile di proprietà di Monia Redaelli**, del quale ella è divenuta unica proprietaria e già di proprietà di sua madre [REDACTED] e sito in Proserpio (CO) catastalmente censito al catasto fabbricati al foglio 4, particella 1254, subalterno 8, cat. A/3. Tale apporto finanziario è decisivo ai fini del piano, con la precisazione che, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla Redaelli, **la stessa è espressamente ed irrevocabilmente obbligata a destinare l'intero importo netto della vendita all'estinzione del debito residuo del marito Giuseppe Merolli e senza ripetizione o restituzione**. Giova ricordare anche che l'immobile non solo è stato posto in vendita con conferimento di apposito incarico all'agenzia [REDACTED], ma altresì che è anche stato reperito un acquirente che ha pure versato una caparra di 20.000 euro su un prezzo d'acquisto proposto di 170.000 euro (cfr. docc. già prodotti **sub 65, 66 e 67**).

La proposta può essere ritenuta – come già dedotto – seria, concreta e fattibile essendo la vendita dell'immobile capiente rispetto al monte debiti complessivo verificato. Appare quindi evidente come la messa a disposizione della procedura di tali cespiti rappresenti una garanzia notevole per i creditori, che potranno essere soddisfatti con il ricavato di questa vendita, ampiamente superiore all'entità complessiva del passivo accertata.

Ad avviso di questo gestore, pertanto, il piano risulta fattibile ed in grado di soddisfare i creditori, tenuto anche conto che non sarebbe necessario ricorrere a rateazioni relative a prelievi sullo stipendio, che finirebbero solo per appesantire la procedura e rallentare i tempi di soddisfazione dei creditori.

\*\*\*\*\*

## **5. CONCLUSIONI.**

Alla luce delle considerazioni sopra svolte questo gestore non ritiene la sussistenza di ragioni ostative all'accesso di Giuseppe Merolli alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti CCI in quanto:

- a) l'istante è consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCI avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (peraltro mai esercitate);
- b) l'istante è persona fisica e non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal CCI;
- c) non risulta aver provocato il sovraindebitamento con dolo, in mala fede o colpa grave;
- d) non sussistono ulteriori cause ostative ex art. 69 CCI;
- e) ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale,
- f) il piano risulta serio, fattibile e sostenibile.

In ogni caso, con riferimento all'avviata procedura di ristrutturazione del debito, questo gestore ritiene dovere del proprio ufficio precisare che:

- fondandosi la procedura sull'attribuzione del ricavato della vendita dell'immobile di Monia Redaelli, questo fattore non dovrà subire modificazioni peggiorative; se essa verrà mantenuta, le prospettive di soddisfacimento dei creditori mediante la presente procedura potranno essere rispettate; se viceversa dovesse intervenire un qualsiasi fattore esterno che incida sulle potenzialità di ricavo (impossibilità di procedere alla vendita per qualsiasi motivo) reddituali, riducendole o addirittura annullandole, oppure sulle spese, incrementandolo, il piano di ristrutturazione non potrà essere adempiuto con tutte le conseguenze negative che ne deriveranno a carico dei creditori;
- non devono intervenire situazione debitorie nuove non espresse dall'istante, essendo evidente che l'intervento, e la conseguente necessità, di considerare e valorizzare nuove poste creditorie inciderebbe in maniera rilevante sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori.

\*\*\*\*\*

Si producono i documenti di cui in parte espositiva

Con osservanza.

Milano, 04/03/2026

Il gestore della crisi

Avv. Alessandro Camilletti